

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2563}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SISTO, SOBRERO, GIORDANO

Presentata il 29 novembre 1973

Modifiche della tabella dell'assegno pensionabile annessa alla legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale non docente e norme sul trattamento di quiescenza spettante al personale non docente collocato a riposo dal 1° gennaio 1973 al 30 settembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 luglio 1973, n. 477, nel conferire la delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, all'articolo 12, prevede, tra l'altro, l'attribuzione di un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita in favore di detto personale, la cui misura è fissata nella tabella allegata alla legge medesima.

Un esame particolare merita la tabella in parola per la parte che concerne l'assegno pensionabile attribuito al personale non docente, laddove si nota, per il personale delle carriere di concetto ed esecutive, un appiattimento del trattamento economico, posto che la misura dell'assegno è fissata per gruppi di classi di stipendio, gruppi che addirittura raggiungono le tre classi, come per le prime tre delle carriere esecutive con sole 600.000 lire annue.

Altra sperequazione da segnalare è quella che riguarda l'assegno pensionabile attribuito al personale appartenente al ruolo degli accudienti e guardarobieri del personale ausiliario dei convitti annessi agli istituti tecnici e pro-

fessionali che, essendo inquadrato nei soli parametri 115 e 133, consegue un assegno annuo nella misura unica di 600.000 lire, mentre il personale delle altre carriere ausiliarie consegue un notevole aumento per ogni classe di stipendio che va dal minimo di 120.000 lire annue al massimo di 350.000 lire.

Senza dire, poi, che le sperequazioni dianzi segnalate, risultano assai più gravi al raffronto con le tabelle dell'analogo assegno predisposto per i dipendenti civili dei ruoli amministrativi dello Stato. Qui la differenziazione è duplice: riguarda la decorrenza, che è fissata al 19 gennaio 1973, rispetto a quella del 1° settembre 1973 prevista per i non docenti, e la misura, che risulta determinata in relazione ad ogni singolo parametro e non per gruppi di parametri e di gran lunga superiore, fino a raggiungere, come per il parametro 163 delle carriere esecutive, lire 101.950 annue.

Inoltre, la questione aperta dall'assegno pensionabile non si arresta qui. Il Governo, con disegno di legge n. 2394, ha proposto la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la cui misura annua, ri-

sultante dalle tabelle annesse, al raffronto rende più acuita la discriminazione operata nei confronti del personale non docente, con particolare riguardo a quello delle carriere esecutive.

Ed a proposito delle carriere esecutive del personale non docente va altresì osservato che detto personale, semmai, avrebbe dovuto conseguire un trattamento più favorevole rispetto a quello di altri settori proprio perché, per le peculiari caratteristiche degli uffici in cui opera, è chiamato a svolgere prestazioni maggiori e più impegnative.

Appare equo, pertanto, che la relativa tabella vada rivista con riferimento al personale dei Monopoli ed a quello civile dello Stato.

Va detto ancora che la misura dell'assegno annuo pensionabile attribuito al personale non docente determina squilibri economici all'interno delle carriere dello stesso personale, sicché, così come è dato di fatto, il personale delle carriere esecutive consegue un trattamento economico globale sempre inferiore a quello degli aiutanti tecnici degli istituti tecnici e professionali, di carriera ausiliaria; e questi ultimi, al compimento di cinque anni di anzianità, conseguono un trattamento economico superiore addirittura ai segretari con pari anzianità, che sono ad essi sovraordinati di ben due gradi! Può ritenersi equo e costituzionale tutto questo?

Ma la problematica aperta dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, non si esaurisce a questo punto: rimane da considerare il danno derivante al personale non docente collocato a ri-

posò dal 1° gennaio 1973 al 30 settembre 1973, che si vede privato dell'assegno in parola dal coacervo degli emolumenti pensionabili, mentre, invece, lo stesso assegno viene considerato per il personale civile dei ruoli amministrativi dello Stato.

Considerato quanto innanzi, viene fatto di domandarsi se erano possibili queste differenziazioni a danno del personale non docente.

La risposta da dare è senz'altro negativa per due circostanze: una è quella che riguarda l'attuale posizione giuridica del personale non docente, il quale, giusta quanto precisato anche nell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, fino all'emanazione di norme sul nuovo stato giuridico, è assoggettato a tutti gli effetti alle norme che disciplinano il rapporto di impiego degli impiegati civili dello Stato e non può essere discriminato rispetto a questi; l'altra è quella che non si può consentire, proprio nel momento in cui il Parlamento si accinge a portare ordine e perequazione nelle retribuzioni dei burocrati, che vi siano ancora differenziazioni a parità di carriere tra i diversi settori della pubblica amministrazione.

Ciò premesso, proponiamo di rivedere tutta la materia considerata con la presente proposta di legge, la quale, tuttavia, lascia inalterata la decorrenza dell'assegno fissata al 1° settembre 1973, premettendo altresì, che da calcoli effettuati la maggiore spesa è di proporzioni modeste e può essere contenuta nella copertura prevista dall'articolo 25 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella dell'assegno annuo pensionabile dovuta al personale non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, annessa alla legge medesima, ferma restando la decorrenza dell'assegno dal 1° settembre 1973, è così modificata:

CATEGORIE DI PERSONALE	Para- metri	Assegno annuo
Personale non insegnante della carriera di concetto e categorie equiparate	370	1.240.000
	297	1.067.500
	255	825.750
	218	797.700
	178	791.700
	160	774.000
Personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate	245	1.070.000
	213	834.450
	183	810.000
	163	810.000
	143	675.000
	140	675.000

In calce alla predetta tabella, ferma restando la decorrenza dell'assegno annuo pensionabile dal 1° settembre 1973, è aggiunta la seguente categoria:

CATEGORIA DI PERSONALE	Para- metri	Assegno annuo
Personale non insegnante della categoria ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai con- vitti e guardarobiere, di cui alla tabella H an- nessa alla legge 22 no- vembre 1961, n. 1282 — Ruolo degli accudienti e guardarobiere	133	720.000
	115	600.000

La tabella dell'assegno annuo pensionabile fissata per il personale non insegnante della carriera ausiliaria, relativa ad altre categorie rimane invariata.

ART. 2.

Al personale non docente della scuola materna, primaria, secondaria e artistica collocato a riposo nel periodo 1° gennaio-30 settembre 1973, sarà corrisposto il trattamento di pensione, oltre che in relazione allo stipendio in godimento all'atto della cessazione del servizio, anche in relazione all'assegno annuo pensionabile attribuito agli impiegati civili dello Stato di corrispondente carriera e classe di stipendio.

Fino alla liquidazione della pensione definitiva e salvo conguaglio successivo, il trattamento provvisorio di pensione spettante al personale di cui al precedente comma sarà integrato con la percentuale dell'assegno annuo pensionabile.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 750 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante le disponibilità allocate, per ogni futuro esercizio finanziario, nei diversi capitoli relativi dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.